



COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO
SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 luglio 2010

Modificato con:

- **deliberazione consiliare n. 25 del 14 luglio 2011.**
- **deliberazione consiliare n. 31 del 27 settembre 2011.**
- **deliberazione consiliare n. 8 del 04 giugno 2015.**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE
- Articolo 3 - COMPETENZE AI SERVIZI CIMITERIALI
- Articolo 4 - OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

TITOLO II - NORME IGENICO SANITARIE

Capo I - Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti

- Articolo 5 - DENUNCIA DI MORTE E DELLE SUE CAUSE
- Articolo 6 - VISITA NECROSCOPICA
- Articolo 7 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
- Articolo 8 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
- Articolo 9 - CASSE FUNEBRI
- Articolo 10 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
- Articolo 11 - RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE

Capo II - Trasporti e servizi funebri

- Articolo 12 - TRASPORTI FUNEBRI
- Articolo 13 - PERCORSI ED ORARI DEI FUNERALI
- Articolo 14 - FUNERALI DEI POVERI

Capo III - Servizi cimiteriali

- Articolo 15 - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE
- Articolo 16 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- Articolo 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- Articolo 18 - CREMAZIONE
- Articolo 19 - CASSETTE OSSARIO
- Articolo 20 - URNE CINERARIE
- Articolo 21 - SERVIZI A CARICO DEL COMUNE
- Articolo 22 - SERVIZI A PAGAMENTO

TITOLO III - IL CIMITERO COMUNALE

Capo I - Le strutture cimiteriali

Articolo 23 - IL CIMITERO COMUNALE

Articolo 24 - STRUTTURE CIMITERIALI

Articolo 25 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA

Articolo 26 - CAMERA MORTUARIA

Articolo 27 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI

Capo II - La custodia del cimitero

Articolo 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

Articolo 30 - REGISTRI CIMITERIALI

Articolo 31 - POSA DI LAPIDI E COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE

TITOLO IV - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Articolo 32 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CAMPI COMUNI

Articolo 33 - CARATTERISTICHE E MISURE DELLE FOSSE PER INUMAZIONE

Articolo 34 - CIPPI E LAPIDI

Articolo 35 - OBBLIGO DELLA CURA DELLE TOMBE

Articolo 36 - RECUPERO MATERIALI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

TITOLO V - TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

Capo I - Durata e contenuti delle concessioni

Articolo 37 - CONCESSIONARIO

Articolo 38 - TARIFFA DELLE CONCESSIONI

Articolo 39 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCULI, COLOMBARI E NICCHIE
CINERARIE

Articolo 40 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Articolo 41 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLE TOMBE PRIVATE

Articolo 42 - OSPITI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Articolo 43 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Articolo 44 – COSTRUZIONE DELL’OPERA

Articolo 45 - SUBENTRI

Articolo 46 – RINUNZIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

Articolo 47 – REVOCA

Articolo 48 – DECADENZA DI TUTTI I TIPI DI CONCESSIONE

Articolo 49 – PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E REVOCA

Articolo 50 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Articolo 51 – ESTINZIONE

Articolo 52 – PROVENTI DI CONCESSIONI IN USO DI SPAZI CIMITERIALI

Articolo 53 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Articolo 54 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Articolo 55 – CAMBIO DI TOMBE PRIVATE

Capo II - Tombe private ad inumazione in terra

Articolo 56 – INDIVIDUAZIONE DEI CAMPI

Articolo 57 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’AREA IN CONCESSIONE

Articolo 58 – CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI

Capo III - Ossari e cinerari individuali

Articolo 59 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CENERARI

Articolo 60 – ASSEGNAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI A PARENTI E A FAMIGLIE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61 – VERIFICA DELLE DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE

Articolo 62 – INCREMENTO DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 – SANZIONI

Articolo 64 – ESECUZIONE D’UFFICIO

Articolo 65 - NORME DI RINVIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27-07-1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285^[1] e alle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Articolo 2 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune cura che nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e attrezzature messi a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ecc) e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 3 – COMPETENZE AI SERVIZI CIMITERIALI

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dal Responsabile del Servizio.

Articolo 4 - OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) Una copia del presente regolamento.
- b) Una copia dei regolamenti e delle tariffe riguardanti le concessioni e i servizi cimiteriali e funebri.

¹ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.)

TITOLO II - NORME IGENICO SANITARIE

Capo I - Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti.

Articolo 5 - DENUNCIA DI MORTE E DELLE SUE CAUSE

Fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per loro, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo stato civile, i medici devono per ogni caso di morte da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990^[2].

Articolo 6 – VISITA NECROSCOPICA

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto su territorio comunale, il medico necroscopo fa gli accertamenti diretti ad accertare la morte e redige l'apposito certificato previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento dello stato civile.
2. La visita necroscopica deve essere fatta non prima di quindici ore, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990^[3] e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 7 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.
2. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti all'art. 5.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste dal D.P.R. n. 285/1990^[4], su indicazione dei responsabili sanitari.

Articolo 8 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel deposito di osservazione del cimitero comunale sono collocate per il periodo prescritto le salme di persone:

2 vedi nota 1

3 Articolo 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Articolo 9

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Articolo 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4 Vedi nota 1

- a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione.
 - b) Morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
 - c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 9 – CASSE FUNEBRI

1. Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno costruita con tavole di legno massiccio di spessore non inferiore a 25 mm, con le caratteristiche previste dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990^[5].
2. In Caso di tumulazione, per il trasporto all'estero e per il trasporto da Comune a Comune, con distanza superiore ai 100 Km, la cassa di legno deve essere racchiusa in una cassa di metallo o contenere una cassa di metallo con le caratteristiche previste dallo stesso articolo di legge.
3. Sulla cassa deve essere collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data del decesso.

Articolo. 10 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di

5 Articolo 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto a esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri e assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo deve portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune a un altro Comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, s'impiega la sola cassa di legno.

morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 11 – RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE

1. Per quanto relativo ai casi in cui si rende opportuno o necessario il riscontro diagnostico si fa rinvio agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 285/1990^[6].
2. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. n. 285/1990.

Capo II - Trasporti e servizi funebri

Articolo 12 – TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono fatti esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'autorità sanitaria nel rispetto delle disposizioni del Campo IV del D.P.R. n. 285/1990^[7].

Articolo 13 – PERCORSI ED ORARI DEI FUNERALI

1. Di norma, i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione, deposito di osservazione) alla chiesa e da questa al cimitero.
2. Compete al Sindaco stabilire gli orari di svolgimento dei funerali, in funzione della stagione e di esigenze di servizio.

6 Articolo 37

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati a un ospedale o a un deposito di osservazione o a un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che l'ha richiesto.

Articolo 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Articolo 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati dal sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte è una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

- 7 Vedi nota 1

Articolo 14 – FUNERALI DEI POVERI

1. Il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale e all'inumazione delle persone sconosciute decedute nell'ambito del territorio comunale.

Capo III – Servizi cimiteriali.

Articolo 15 – INUMAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre, con le modalità e caratteristiche previste dagli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990^[8].
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Salvo diverse disposizioni adottate dall'autorità sanitaria, le salme sono riesumate a compiuta mineralizzazione dei cadaveri, e comunque dopo un decennio dall'inumazione.
4. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che chi vi abbia interesse non faccia domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia. In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassette previste dal successivo articolo 19.

Articolo 16 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che siano state praticate nella cassa metallica opportune aperture al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione.

Articolo 17 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate o estumulate prima dei termini ordinari per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le modalità e i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990^[9].

8 Articolo 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

Articolo 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

9 Vedi nota 1

Articolo 18 – CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile^[10] e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.
3. Per coloro i quali, al momento della morte siano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno e se questi non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera, redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 19 – CASSETTE OSSARIO

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non siano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 e altezza cm. 30.
3. Oltre che nelle cellette dell'ossario a pagamento, le cassette ossario potranno essere collocate nelle tombe private a inumazione.

Articolo 20 – URNE CINERARIE.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non siano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 e altezza cm. 30. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette del cinerario a pagamento, potranno essere collocate anche nelle tombe private a inumazione.

Articolo 21 – SERVIZI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune di seguenti servizi:
 - A) L'inumazione in terra nei campi comuni.

10 Articolo 74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Articolo 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Articolo 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Articolo 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

- B) L'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni.
- C) La sistemazione delle ossa nell'ossario comune.
- D) La sistemazione delle ceneri nel cinerario comune.

Articolo 22 – SERVIZI A PAGAMENTO

1. Sono a carico dei privati, in conformità a una tariffa determinata dalla Giunta Comunale, i seguenti servizi:
 - a) L'inumazione in tomba di famiglia.
 - b) L'esumazione straordinaria nei campi comuni.
 - c) L'estumulazione dai loculi ordinaria e straordinaria.
 - d) La raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie.
 - e) La sistemazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento.
 - f) La sistemazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento.
 - g) La sistemazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private a inumazione, a norma delle vigenti disposizioni.
 - h) Il trasporto della salma al crematorio e la fornitura dell'eventuale cassa di zinco necessaria per il trasporto.
2. La tariffa è annualmente aggiornata in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

TITOLO III - IL CIMITERO COMUNALE

Capo I - Le strutture cimiteriali.

Articolo 23 – IL CIMITERO COMUNALE

1. Il cimitero comunale di Anzano di Puglia è situato in contrada Santa Rosalia. La sua organizzazione interna è evidenziata nell'apposita planimetria.
2. Eventuali progetti di ampliamento del cimitero dovranno essere predisposti e approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 24 – STRUTTURE CIMITERIALI

1. Il cimitero comunale comprende le seguenti strutture:
 - a) Una cappella comunale.
 - b) Una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione.
 - c) Un ossario comune.
 - d) Area destinata ai campi d'inumazione comune.
 - e) Aree destinate alla costruzione di tombe private, a inumazione in terra.
 - f) Un deposito a disposizione del custode.

Articolo 25 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA

1. Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura:
 - g) Le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.
 - h) Le salme delle persone residenti nel Comune, ma decedute fuori dal territorio comunale.
 - i) Le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba privata.
 - j) I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.
 - k) I resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita, oltre a religiosi e persone con particolari legami alla comunità a giudizio della Giunta Comunale.

Articolo 26 – CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero di Anzano di Puglia è dotato di una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Articolo 27 – OSSARIO E CINERARIO COMUNI

1. Nell'ossario comune sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Capo II - La custodia del cimitero.

Articolo 28 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria e il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 29 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato a un dipendente comunale; nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità e dall'Ufficio tecnico comunale per quanto riguarda l'aspetto tecnico-funzionale e le condizioni di lavoro in applicazione del D. Leg. 81/08 (ex. 626/94), egli deve provvedere a:
 - a) Coordinare gli interventi di pulizia, sgombero neve, manutenzione e conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche.
 - b) Aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco.
 - c) Tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990^[11] e l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario comune.
 - d) Coordinare gli addetti, alle operazioni d'inumazione, esumazione, estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste dal presente Regolamento.
 - e) Segnalare all'Ufficio Tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.
 - f) Sorvegliare sulla corretta esecuzione dei progetti autorizzati.
2. Il servizio di manutenzione è affidato a un dipendente comunale, ovvero ceduto in appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti impartitegli dall'Autorità Sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'ufficio tecnico Comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali in condizioni di lavoro, in applicazione al D. Leg. 81/08, che deve provvedere a:
 - g) Curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture.
 - h) Aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco.
 - i) Eseguire in collaborazione con gli altri addetti ove previsto, le operazioni d'inumazione, esumazione estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste nel presente regolamento.
 - j) Segnalare all'ufficio tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.
 - k) Quant'altro contenuto nel mansionario (per dipendenti Comunali) e nel capitolato d'appalto (nel caso d'appalto esterno).

Articolo 30 – REGISTRI CIMITERIALI

1. Il custode del cimitero iscrive su apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) Le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, la data l'ora e il luogo dell'inumazione.

11 Articolo 52

1. Tutti i cimiteri, sia comunali sia consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti.
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco.
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

- b) Le generalità come sopra, delle persone le cui salme sono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
 - c) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, ossa o di cenere.
 - d) Annotazioni riguardo a casi infetti o di portatori di radioattività.
2. Il registro è conservato presso l'archivio Comunale.

Articolo 31 – POSA DI LAPIDI E COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE

- 1. Nessuna lapide o opera funeraria può essere collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che deve essere esibita al custode del cimitero.
- 2. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode, al quale spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione del progetto autorizzato.
- 3. I concessionari e le imprese sono obbligati in solido a rimuovere le opere eseguite o in corso di esecuzione in modo difforme rispetto a quanto autorizzato.
- 4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste dal titolo VII.

TITOLO IV - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Articolo 32 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CAMPI COMUNI

1. Le inumazioni saranno effettuate secondo l'ordine che sarà indicato nelle relative planimetrie.
2. Completato il ciclo delle inumazioni, ad avvenuta mineralizzazione, con lo stesso ordine, si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno d'inumazioni.

Articolo 33 – CARATTERISTICHE E MISURE DELLE FOSSE PER INUMAZIONE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di età oltre dieci anni, devono avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50, fermo restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, a norma dell'articolo 72, secondo comma del D.P.R. 285/90^[12].

Articolo 34 – CIPPI E LAPIDI

1. Ogni fossa nei campi a inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del Comune. In seguito, da un cippo di pietra o lapide, portanti entrambi una targhetta con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a norma dell'art. 70 del D.P.R. 285/90^[13].
2. I parenti del defunto, previo pagamento della relativa tassa, potranno chiedere e ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide con le seguenti caratteristiche:
 - Altezza massima della lapide dal livello del terreno: 80 cm.
 - Larghezza massima della lapide: 60 cm.
 - Dimensioni massime del recinto a terra: 160 cm di lunghezza, 80 cm. di larghezza, 10 cm. di altezza e 10 cm. di spessore.

Articolo 35 – OBBLIGO DELLA CURA DELLE TOMBE

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi a inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali a inumazione e utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.

12 **Articolo 72**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

13 **Articolo 70**

1. Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 36 – RECUPERO MATERIALI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza del periodo di mineralizzazione, comunque non inferiore a 10 anni, o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi collocate sulle tombe dei campi comuni a inumazione passano in proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

TITOLO V - SUOLI E LOCULI IN CONCESSIONE

CAPO I – Durata e contenuti delle concessioni.

Articolo 37 – CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate con provvedimento del Responsabile del Settore competente.
2. S'intende per concessionario la persona fisica che ha ottenuto la concessione.
3. Al decesso del concessionario gli subentra il primo successibile ex art. 536 Codice Civile^[14], salvo diversa volontà testamentaria. Nel caso di concorso di più persone successibili esse devono designare, mediante atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto, una di loro quale unico soggetto legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Nel caso di mancata nomina entro un anno, ovvero in caso di mancanza di successibili, si procede alla revoca della concessione.

Articolo 38 – TARIFFA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa, stabilita da apposita delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento del perfezionamento dell'atto di concessione.
2. Il rilascio delle concessioni di loculi, ossari cimiteriali e aree edificabili intestate ai non residenti e/o non nati nel Comune di Anzano di Puglia per le tumulazioni di persone non nate e/o non residenti nel Comune di Anzano di Puglia, sono maggiorate del 40% (quaranta per cento) della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione.
3. La maggiorazione di cui al comma 3, non si applica se la concessione è rilasciata per la tumulazione di persona nata o residente in Anzano di Puglia.

1. COSTO DEI LOCULI

Il costo base dei loculi è determinato con riferimento alla sesta fila dei loculi retrocessi al Comune per scadenza del contratto di assegnazione.

La tariffa è annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita.

a) ASSEGNAZIONE LOCULI RETROCESSI AL COMUNE

Il costo della sesta fila è pari al costo base cui al punto a. e costituisce la base di riferimento per la determinazione dei costi delle altre file e delle altre tipologie di assegnazione (loculi nuovi e rinnovi).

Indicato con X il costo base del loculo retrocesso della sesta fila, il costo dei loculi delle restanti file è determinato applicando le seguenti proporzioni:

Costo sesta fila	=	X
Costo quinta fila	=	1,10 X
Costo quarta fila	=	1,20 X
Costo terza fila	=	1,60 X
Costo seconda fila	=	2,00 X
Costo prima fila	=	1,50 X

b) RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCULI

Il prezzo base del rinnovo dell'assegnazione dei loculi il cui contratto è scaduto, riferito sempre alla **sesta** fila, è pari a 1,20 del costo base del loculo retrocesso.

14 **Articolo 536. Legittimari.** (Articolo così sostituito dall'art. 172, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione [c.c. 457, 483, 521, 557, 558, 560, 588] sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [c.c. 280] e gli adottivi [c.c. 291, 306, 324, n. 3].

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Per la determinazione dei costi dei loculi si applica la stessa proporzione cui al punto a.

Costo sesta fila	=	1,20 X
Costo quinta fila	=	1,10 * 1,20 X
Costo quarta fila	=	1,20 * 1,20 X
Costo terza fila	=	1,60 * 1,20 X
Costo seconda fila	=	2,00 * 1,20 X
Costo prima fila	=	1,50 * 1,20 X

c) ASSEGNAZIONE LOCULI NUOVI

Il prezzo base dei loculi nuovi è determinato con riferimento alla quarta fila, è pari a 2,20 del costo base del loculo retrocesso della sesta fila.

Per la determinazione dei costi dei loculi si applica la seguente proporzione.

Costo quarta fila	=	2,20 X
Costo terza fila	=	1,40 * 2,20 X
Costo seconda fila	=	1,60 * 2,20 X
Costo prima fila	=	1,20 * 2,20 X

2. COSTO DEL TERRENO

- a) Le concessioni di terreno al metro quadro per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa, stabilita da apposita delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento della domanda di concessione.
- b) La tariffa è annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita.

3. CONCESSIONE ECCEZIONALE E PROVVISORIA DI LOCULI

Il Comune, in casi eccezionali, può concedere loculi in via precaria per tumulare cadaveri che dovranno poi essere trasportati o inumati altrove sotto l'osservanza, per l'esumazione, delle norme e cautele delle leggi sanitarie purché, peraltro, tale precarietà non si protragga oltre i due anni. Per tali concessioni eccezionali il Comune esigerà una tassa fissa annua che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

Al momento della restituzione del loculo, il concessionario è tenuto alla ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.

Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella normale, il concessionario dovrà pagare per intero il prezzo di concessione del loculo cui al comma 5), non computando quello della concessione provvisoria, nonché le spese dell'atto di concessione.

Articolo 39 -MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCULI, COLOMBARI E NICCHIE CINERARIE

L'assegnazione dei loculi avviene sulle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione; può essere ammessa la deroga all'ordine così previsto nei seguenti casi:

- a) Per i loculi aventi il canone di concessione inferiore.
- b) Per persone decedute in età giovanile.
- c) In presenza di abbondante disponibilità di loculi.
- d) Per persone affette da malattie a prognosi infausta, inequivocabilmente documentata.
- e) Per persone o familiari di persone che si sono distinte per particolari meriti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

La concessione non può essere fatta a persona o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

In caso di mancanza di ossarietti, è consentita l'utilizzazione di loculi di minor pregio per la conservazione di cassettoni contenenti le ossa di defunti affini o congiunti del titolare della concessione del loculo, previa applicazione sulla cassettona di una piastrina di materiale

resistente per il riconoscimento del defunto, riportante il cognome, nome, data e luogo di nascita e di decesso.

In caso di mancanza di urne cinerarie è consentita, altresì, l'utilizzazione di loculi di minor pregio per la conservazione di urne cinerarie contenenti le ceneri di defunti affini o congiunti del titolare della concessione del loculo, previa applicazione su ogni urna di una piastrina di materiale resistente per il riconoscimento del defunto, riportante il cognome, nome, data e luogo di nascita e di decesso.

I loculi dati in concessione in vita, per futura sepoltura, dovranno essere chiusi a spese del concessionario il quale avrà cura da far scrivere sulla chiusura esterna la parola "Concesso in data (es. 2010)".

Nella parte esterna, a tumulazione avvenuta, dovrà essere collocata a cura e spese dei concessionari, una lastra di marmo sulla quale potranno essere incise epigrafi, che potranno essere rimosse qualora contengano frasi o dizioni incompatibili per il luogo ove sono poste.

Nessun lavoro se non preventivamente autorizzato, potrà essere eseguito dai concessionari o dai loro aventi causa.

In caso diverso, gli stessi saranno tenuti a rimborsare tutte le spese di rimozione, restauri e quanto altro il Comune fosse costretto a fare per riportare i loculi nel loro stato originario.

Articolo 40 – DURATA DELLE CONCESSIONI

La durata è fissata:

- In novantanove (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
- In 30 (trenta) anni per le tombe di famiglia.
- In 30 (trenta) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.
- In **35 (trentacinque)** anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali di salme.
- In 10 (dieci) anni per l'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse a inumazione.

Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Il pagamento del canone può avvenire mediante:

- a) Versamento in un'unica soluzione al momento della richiesta, previa emissione da parte dell'ufficio preposto del documento contabile per l'intero importo del canone di concessione.
- b) Versamento in tre rate uguali: la prima da pagarsi all'atto della richiesta; la seconda dopo sei mesi e la terza dopo dodici mesi, maggiorate queste ultime due degli interessi legali, nei modi di legge. La rateizzazione deve essere garantita da apposita fideiussione. Nel caso di pagamento dilazionato, la decorrenza coincide con la data di emissione del documento contabile riferito alla prima rata.

Articolo 41 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLE TOMBE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle tombe private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
2. Nelle tombe di famiglia a più posti hanno diritto di sepoltura:
 - a) Il titolare della concessione e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta e i relativi coniugi.
 - b) Il coniuge.
 - c) I fratelli e le sorelle del titolare.
3. Il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei posti.
4. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere inumata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione e comunque non prima di 10 anni.

Articolo 42 – OSPITI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. In via eccezionale, sentito il parere, anche in via informale della Giunta Comunale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nelle tombe di famiglia di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti:
 - a) Persone che siano stati conviventi con gli aventi diritto.
 - b) Persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemerienze, dimostrate dai concessionari.
2. Il concessionario e in caso di sua incapacità di intendere e di volere, il primo successibile *ex lege*, esprime il consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba di famiglia.
3. Tale sepoltura è soggetta al pagamento di un importo determinato sulla base della tariffa.

Articolo 43 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
2. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione tra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.
3. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare contestualmente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.

Articolo 44 – COSTRUZIONE DELL'OPERA

- a) Le concessioni in uso di aree per le sepolture per famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e comunque non oltre 3 (tre) anni dalla formalizzazione dell'atto di concessione e all'esecuzione delle opere relative entro i termini previsti dal Permesso a Costruire stesso. Decorso tale termine, senza che vi siano state richieste di proroghe per giustificati motivi e, comunque, non oltre il termine massimo di anni 5 (cinque) dall'inizio dei lavori, il Comune provvede, senza ulteriori formalità e adempimenti, alla revoca della concessione. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Articolo 45 - SUBENTRI

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità, riguardo alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione stessa, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede, **senza ulteriori formalità e adempimenti**, alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 46 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE - RETROCESSIONI

1. *In caso di rinuncia alle concessioni cimiteriali prima del termine di scadenza delle stesse, il concessionario ha diritto ad un indennizzo calcolato secondo la seguente tabella:*

Intervallo di usufruzione	Percentuale di indennizzo
<i>Fino a 5 anni</i>	<i>50%</i>
<i>Da 6 a 10 anni</i>	<i>45%</i>
<i>Da 11 a 15 anni</i>	<i>40%</i>
<i>Da 16 a 20 anni</i>	<i>35%</i>
<i>Da 21 a 25 anni</i>	<i>30%</i>
<i>Anni successivi (fino alla scadenza)</i>	<i>Suddivisione proporzionale in base agli anni residui dal 29 allo 0%</i>

2. *La percentuale di indennizzo è calcolata sulla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta di retrocessione.*

3. *La domanda di rinuncia deve essere avanzata da tutti gli aventi titolo. Per aventi titolo devono intendersi il concessionario o i concessionari originari ovvero la persona o le persone che, per successione (legittima o testamentaria), sono divenuti titolari della concessione.*

4. *L'eventuale traslazione delle salme avviene a cura e spese del rinunciante.*

5. *In caso di retrocessione di aree sulle quali siano stati realizzati, in tutto o in parte, dei manufatti, il Comune ha facoltà di accettare o di richiedere la demolizione delle opere edificate a carico del concessionario rinunciante. In caso di accettazione del manufatto, il Comune provvederà alla sua stima ed a comunicare la stessa al rinunciante.*

6. *Nelle ipotesi di retrocessione previste nel comma precedente, il rinunciante ha diritto, oltre che all'indennizzo di cui al primo comma, alla somma risultante dalla stima di cui al comma 5. Il rinunciante ha la facoltà di accettare la valutazione del manufatto entro 30 giorni dalla comunicazione della stima; in alternativa deve provvedere alla demolizione delle opere edificate a proprie cure e spese. In caso di accettazione della stima, l'area e il manufatto potranno essere oggetto di nuova concessione da parte del Comune, mediante procedura per pubblico incanto con offerte in rialzo rispetto alla base di gara, che corrisponderà al valore dell'area (in base alle tariffe in vigore) aumentato del valore attribuito per stima al manufatto. Qualora l'asta vada deserta, per le fasi successive del pubblico incanto, il Comune provvederà a comunicare di volta in volta al rinunciante la nuova base d'asta ribassata. Il rinunciante ha la facoltà di accettare il nuovo valore del manufatto (entro 30 giorni dalla comunicazione) ovvero di provvedere alla demolizione delle opere edificate a proprie cure e spese."*

Articolo 47 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal Comune e agli aventi diritto sarà concesso, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, l'uso a titolo gratuito di un posto corrispondente nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà fare comunicazione al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 48 – DECADENZA DI TUTTI I TIPI DI CONCESSIONE

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- b) Quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- c) Quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- d) Quando la sepoltura privata è in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati inequivocabilmente gli obblighi riguardanti la manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 43, comma 3.
- e) Quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura.
- f) In caso di mancata designazione di cui al precedente articolo 37, comma 2.
- g) In caso di estinzione della famiglia mancando ascendenti e discendenti in linea retta fino al 6° grado.
- h) Quando il loculo per la sepoltura individuale, senza giustificati motivi, non sia stato occupato entro 60 giorni dal decesso, da salma, ceneri o resti per i quali era stato richiesto.
- i) Quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 44 non si sia provveduto alla costruzione delle opere, quali tombe o cappelle gentilizie, entro i termini fissati dal contratto di concessione e/o da atti deliberativi e, comunque, non oltre il termine massimo di anni 5 (cinque) dall'inizio dei lavori.
Il termine di decadenza di cinque anni si applica anche alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- j) Quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- k) In caso di estinzione della famiglia mancando ascendenti e discendenti in linea retta fino al 6° grado.

Articolo 49 – PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E DI REVOCA

Nei casi previsti cui all'articolo 48 e precedenti, la decadenza della concessione è automatica e non necessita di preventiva diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi d'irregolarità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni.

In casi d'irreperibilità la pronuncia di decadenza è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.

Il Sindaco adotterà la decisione definitiva sentito il parere della Giunta Comunale.

Articolo 50 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Poi disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro secondo lo stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 51 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 44, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la sistemazione delle salme, resti o ceneri, si provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 52 - PROVENTI DI CONCESSIONI IN USO DI SPAZI CIMITERIALI

L'introito è destinato a investimenti, non necessariamente nel servizio cimiteriale, stante l'attuale assenza di un vincolo di legge in tal senso, ma preferibilmente in questo per alimentare fonti autonome di finanziamento di nuove costruzioni cimiteriali.

Articolo 53 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

- 1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, i concessionari e i loro successori aventi diritto potranno presentare domanda di rinnovo delle concessioni, su semplice richiesta scritta.*
- 2. In caso di mancanza di parenti entro il 6° grado ovvero nel caso in cui questi ultimi non siano facilmente reperibili, il rinnovo della concessione potrà essere rilasciato, su semplice richiesta scritta, a qualsiasi discendente anche oltre il 6° grado senza che quest'ultimo assuma la qualità di concessionario, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.**
- 3. Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa."*

Articolo 54 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata. In assenza di domande di rinnovo la tomba e quanto sulla stessa è stato posto o costruito cadrà in proprietà del Comune.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune e del cimitero l'elenco delle concessioni che vanno a scadenza nell'anno solare. L'avviso di scadenza sarà comunicato agli interessati.

Articolo 55 - CAMBIO DI TOMBE PRIVATE

1. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una tomba privata con un'altra tomba privata, alle seguenti condizioni:
 - la tomba privata in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto;
 - il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del Cimitero.
2. Sulla richiesta di cambio il Sindaco deve prima acquisire il parere favorevole della Giunta Comunale.

CAPO II - Tombe private a inumazione in terra

Articolo 56 – INDIVIDUAZIONE DEI CAMPI

1. I campi destinati alle tombe private a inumazione in terra sono contrassegnati con la numerazione indicata nella relativa planimetria, con la quale saranno fissate anche le caratteristiche e le misure.

Articolo 57 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA IN CONCESSIONE

1. Le tombe a inumazione devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicato nella concessione.

Articolo 58 – CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI

1. Sulle tombe a inumazione possono essere collocate lapidi previa autorizzazione del Sindaco.
2. Le dimensioni massime di tali lapidi saranno indicate in apposita tabella.
3. È assolutamente fatto divieto di collocare vasi e altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base dei loculi, degli ossari, dei cinerari e oltre la base delle tombe ed esternamente alle cappelle gentilizie.

CAPO III - Ossari e cinerari individuali

Articolo 59 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CENERARI

1. Le cellette per ossari hanno dimensione di cm. 40 x 40 ciascuna.
2. Un adeguato numero di cellette sarà destinato al deposito delle urne cinerarie contenenti i resti delle cremazioni.
3. Le cellette per ossari e quelle per le urne cinerarie sono concesse secondo l'ordine che sarà indicato in apposita planimetria.

Articolo 60 – ASSEGNAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CENERARI A PARENTI ED A FAMIGLIE

1. Le cellette per ossari non possono essere concesse a persone viventi.
2. Le cellette per ossari adiacenti, a due a due oppure in gruppi di quattro, possono essere concesse a coniugi o a parenti di primo e secondo grado, a condizione che siano defunti da almeno dieci anni in caso d'inumazione della salma.
3. Le cellette per urne cinerarie possono essere concesse a persone viventi che abbiano compiuto il 75° anno di età ovvero abbiano compiuto il 65° anno di età e chiedano la concessione di una celletta confinante con un'altra nella quale sia collocata la salma del coniuge o di un parente di primo grado.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61 - VERIFICA DELLE DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare ai concessionari di tombe private, le cui dimensioni siano maggiori rispetto a quelle indicate nell'atto di concessione, di procedere a proprie spese, a una riduzione delle tombe stesse nei limiti assentiti, qualora la riduzione sia necessaria per consentire una corretta gestione, a qualsiasi titolo, dei servizi cimiteriali.
2. Prima di adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente, il Sindaco acquisirà il parere della Giunta Comunale.

Articolo 62 - INCREMENTO DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE

1. Qualora non vi siano motivi ostativi d'interesse pubblico connessi alla corretta gestione dei servizi cimiteriali, può essere rilasciata concessione per l'incremento delle dimensioni delle tombe private.
2. La concessione prevista dal comma precedente è rilasciata dal Sindaco sentito il parere della Giunta Comunale e per durata di trenta anni, salvo rinnovo.

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 – SANZIONI

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000, oltre alla messa in pristino.
2. I lavori in difformità dall'autorizzazione saranno sanzionati con sanzione da euro 250 euro 500, oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato.

Articolo 64 – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Qualora gli interessati non eseguano, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco o dal Responsabile del servizio cimiteriale, anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

Articolo 65 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e d'igiene e sanità.